

Le novità introdotte dalla c.d. «riforma Cartabia»

Le principali modifiche al libro V del codice
di procedura penale

«Indagini preliminari e udienza preliminare»

“ART. 335 - TER C.P.P.
ORDINE DI ISCRIZIONE DEL NOME
DELLA PERSONA SOTTOPOSTA
AD INDAGINI”

Cosa cambia?

Nuovo art. 335-ter co. 1 c.p.p.:

il Giudice per le indagini preliminari può ordinare l'iscrizione del nome dell'indagato sempre, ogni volta che compie un atto del procedimento

«Quando deve compiere un atto del procedimento, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all'iscrizione.»

Com'era prima:

il Giudice poteva ordinare l'iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato solo all'esito dell'udienza fissata in caso di non accoglimento della richiesta di archiviazione o in caso di opposizione alla stessa, disponendo nuove indagini (artt. 409 e 410 c.p.p.)

- ✦ Nell'ambito dei procedimenti contro ignoti, per espressa indicazione legislativa, ai sensi dell'art. 415, co. 2 c.p.p. «*Reato commesso da persone ignote*», il Giudice «*[s]e ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato*» (ora abrogato).
- ✦ Nell'ambito dei procedimenti contro noti, inoltre, secondo la giurisprudenza «*non è certamente abnorme disporre, da parte del G.i.p. che siano svolte nuove indagini, a più vasto raggio, si da coinvolgere altre persone, oltre quelle già individuate dal P.M.*» (cfr. Cass. pen., Sez. Un., 31 maggio 2005, n. 22909).

Nota Bene:

- ◆ **Aumentano i casi** in cui il Giudice può ordinare l'iscrizione del nominativo dell'indagato: ora l'ordine di iscrizione è possibile *sempre*, ogni qual volta sia sollecitato l'intervento del G.i.p.
- ◆ In ogni caso, il **Giudice deve sentire il Pubblico Ministero**.
- ◆ L'intervento del Pubblico Ministero è necessario perché, quando avanza una richiesta al G.i.p., il P.M. non è sempre tenuto a trasmettere a quest'ultimo tutte le risultanze delle indagini preliminari.
- ◆ Il Giudice, quindi, deve sentire il Pubblico Ministero per avere un quadro informativo il più completo possibile ed evitare l'iscrizione del nome di persone che, alla luce di tutte le indagini svolte, non risultano coinvolte in fatti criminosi.

Cosa cambia?

Nuovo art. 335-ter co. 2 c.p.p.: il Pubblico Ministero indica la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini

«Il pubblico ministero provvede all'iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini per le indagini. Resta salva la facoltà di proporre la richiesta di cui all'art. 335-quater.»

- ✦ L'indicazione della data a partire dalla quale decorrono i termini per le indagini è di esclusivo appannaggio del Pubblico Ministero.
- ✦ Il Pubblico Ministero può indicare anche una data anteriore a quella della materiale iscrizione, come nel caso di iscrizione ordinaria, ai sensi del nuovo art. 335, co. 1-ter c.p.p.
- ✦ Il Giudice può controllare la correttezza della data a partire dalla quale devono decorrere i termini per le indagini, solo successivamente, su richiesta dell'indagato, attraverso il meccanismo delineato dal nuovo articolo 335-quater c.p.p., *«Accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato»*.

Com'era prima:

La data a partire dalla quale decorrevano i termini delle indagini coincideva con la data di materiale iscrizione effettuata dal Pubblico ministero

- ✦ Espressamente non era previsto un potere di retrodatazione in capo al Pubblico Ministero.

Nota bene:

Nuovo art. 110-ter disp. att. c.p.p.: per agevolare il controllo del Giudice, nelle richieste allo stesso indirizzate, il Pubblico Ministero indica il nome di tutti gli indagati

«Il pubblico ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le indagini preliminari, indica sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui è attribuita.»

- ✦ Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, con la nuova disposizione di cui all'art. 110-ter disp. att. c.p.p. *«dovrebbe venir meno la prassi di indicare un unico responsabile, seguito dalla dicitura “e altri”».*

Focus:

Il G.i.p. può ordinare l'iscrizione del nome dell'indagato anche per un fatto diverso da quello che forma oggetto della richiesta del P.M.?

- ✦ Nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, si specifica che il potere di iscrizione coatta del Giudice riguarda unicamente soggetti «a cui venga addebitato **quello stesso fatto** che forma oggetto della richiesta indirizzata al giudice; ove si trattasse di fatti illeciti diversi, potrebbe semmai venire in gioco la disciplina sull'obbligo di denuncia».
- ✦ Prima della riforma c.d. «Cartabia», la giurisprudenza affermava che nell'ambito del potere del G.i.p. di ordinare nuove indagini all'esito dell'udienza ex 409 o 410 c.p.p., fosse ricompreso anche il potere del Giudice di ordinare l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. di ulteriori soggetti e *altre notizie di reato*.
- ✦ Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 16 dicembre 2021, n. 10728, per cui il G.i.p. può «*richiedere l'espletamento di ulteriori indagini [...] con riferimento ad altri soggetti ed altre notizie di reato, previa iscrizione delle persone e delle notitiae criminis nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p.*».

INI

AVVOCATI
